



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO E IL COMITATO "GENITORI SCUOLA INFANZIA RODARI" PER LA CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA INFANZIA RODARI

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 270/24 novembre 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 - DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI (ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 148 del 14/12/2017 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto;

TRA

il Comune di Genova - Municipio III Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Maria Maimone, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n° 22 del 18/1/2018 con la quale Le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Direttore del Municipio III - Bassa Val Bisagno, ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominata "Direttore";

E

Il comitato "GENITORI SCUOLA INFANZIA RODARI" con sede in Genova - rappresentato dalla Sig.ra Enrica LAMBRONI, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Segretario Generale del Municipio, dott.ssa Maria Maimone, ora Direttore;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;



CONSIDERATO che:

- l' oneroso impegno manutentivo nei plessi scolastici può essere efficacemente coadiuvato dai cittadini che ne hanno diretto interesse, sono parti in causa e ben conoscono le necessità della scuola;
- l'impegno diretto dei suddetti cittadini, oltre ad alleviare il Municipio da una mole di lavori a basso contenuto specialistico che richiede un notevole impegno in termine di ore di lavoro, può efficacemente contrastare il cattivo uso e stimolare una migliore cura delle cose comuni;
- è pervenuta una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte del Proponente, assunta al protocollo della segreteria dell'Area Tecnica col n° PG/2017/401861 del 23.11.17, per interventi di manutenzione ordinaria dei locali e del giardino della scuola infanzia Rodari - sita in Genova - via San Fruttuoso n° 74;
- è stata trasmessa dall' Area Tecnica del Municipio la seguente relazione tecnica:

Scuola dell'Infanzia Comunale "Rodari" - Villa Imperiale - Relazione Tecnica

La scuola dell'infanzia "Rodari" e' ospitata nel piano ultimo della storica Villa Imperiale del quale ne occupa tutta la superficie.

L'accesso avviene dal cancello del parco di villa Imperiale sito nella parte superiore di Via Imperiale e attraverso un successivo cancello dal quale si accede al viale che termina all'ingresso della scuola.

La via di accesso presenta nella parte adiacente al muraglione che sostiene l'area giochi una aiuola di dimensioni variabili nella quale trovano posto sia piante di medio fusto che arbusti e piantine varie.

Al termine di detta aiuola si apre lo spazio di adeguate dimensioni ove e' ubicato un gioco complesso con sottostante tappeto morbido, anche qui sono presenti piccoli spazi verdi di dimensioni ridotte dove trovano collocazione piante di medie e piccole dimensioni.

Attualmente le aree a verde pur non essendo in cattive condizioni di manutenzione necessitano di alcuni interventi di riordino.

Per quanto sopra descritto e verificato il Responsabile dell' Area Tecnica - geom. Mauro Danovaro - rilascia parere positivo alla proposta.





TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: esecuzione di manutenzione ordinaria e di lavori di riordino e giardinaggio -

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- cooperazione nella manutenzione funzionale e migliorativa degli spazi pubblici scolastici.

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano essere le seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria quali tinteggiatura dei locali della scuola infanzia, nonché interventi di giardinaggio al fine di garantire e potenziare la piena funzionalità della struttura pubblica.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio III Bassa Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento. Pertanto il Municipio si impegna a fornire attrezzature e materiali necessari alla tinteggiatura locali e sistemazione giardino.

Il proponente si impegna ad eseguire gli interventi proposti coordinandosi col Municipio - Area Tecnica.

ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del presente patto sono le seguenti:

- **Collaborazione al mantenimento della piena funzionalità pubblica della scuola infanzia "Rodari"**

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.



ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti del volontario sia di terzi.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore ai 75 anni per la validità dell'assicurazione.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

ART. 8 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova - Municipio III Bassa Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha una durata di anni due dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con specifico atto qualora non intervengano disdette dalle parti entro la scadenza prevista.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova 30/1/18

per il Comune di Genova - Municipio III Bassa Valbisagno
Il Direttore del Municipio - Dott.ssa Maria Maimone

Maria Maimone

per il Proponente - "Comitato Genitori scuola infanzia Rodari"
La referente Sig.ra Enrica Lambroni

Enrica Lambroni

Patto di collaborazione RODARI